

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI

108.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUIDO BERNARDI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relativa alla navigazione aerea (<i>Approvato dal Senato</i>) (2866)	1379
PRESIDENTE	1379, 1380, 1383
BOCCHI FAUSTO	1380, 1382, 1383
GRASSI BERTAZZI NICCOLÒ, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	1383
MORAZZONI GAETANO, <i>Relatore</i>	1380, 1383

La seduta comincia alle 9,40.

VILLER MANFREDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea (*Approvato dal Senato*) (2866).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea », già approvato dal Senato nella seduta del 7 ottobre 1981. Ricordo che, nella seduta dell'11 febbraio 1982, era stato rinviato il seguito della discussione del provvedimento in mancanza dei prescritti pareri.

Comunico che, nella seduta del 3 marzo 1982, la I Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere:

« La I Commissione affari costituzionali, osservato che gli articoli 1, 3 e 17 del disegno di legge attuano una sostanziale delegificazione demandando la regolamen-

tazione di materie anche delicate e complesse allo strumento del decreto del Presidente della Repubblica (con un riferimento improprio all'articolo 1331 del codice della navigazione) o all'altro del decreto ministeriale, esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

1) al ministro dei trasporti deve essere attribuita unicamente l'autorizzazione ad emanare, con propri decreti, disposizioni tecniche di attuazione (così come previsto dalla prima parte del secondo comma dell'articolo 1);

2) il rinvio alla regolamentazione da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che configura una vera e propria delega al Governo, deve essere accompagnato da precise disposizioni che fissino i limiti e le direttive entro cui può esercitarsi la potestà normativa del Governo;

3) all'articolo 1, primo comma, e all'articolo 17 deve essere di conseguenza soppresso il riferimento all'articolo 1331 del codice della navigazione ».

Comunico, altresì, che, in data 27 gennaio 1982, anche la IV Commissione giustizia ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:

« all'articolo 11 deve essere superata l'incongruenza di prevedere il visto di partenza sulla dichiarazione generale dal momento che quest'ultima non è più prevista come documento di bordo (cfr. art. 8); all'articolo 17 andrebbe precisato che i limiti di responsabilità, il cui aggiornamento è delegato all'esecutivo, riguardano soltanto i limiti di valore pecuniario della responsabilità stessa, nonché i limiti previsti dalla parte II del codice della navigazione relativi alla navigazione aerea; si segnala infine l'opportunità che la legge regoli, sia pure in via di principio, la portata delle licenze, attestati ed abilitazioni previsti, nonché i requisiti per accedere ai titoli professionali della gente dell'aria ».

Prego ora il relatore, onorevole Morazzoni, di voler riferire sulle risultanze

dei lavori del Comitato ristretto che, dopo l'espressione dei suddetti pareri, si è riunito per adeguare il testo del provvedimento alle condizioni contenute negli stessi.

GAETANO MORAZZONI, *Relatore*. Dopo che la I Commissione affari costituzionali ha espresso il proprio parere ci sono stati una serie di incontri informali da parte di appartenenti a questa Commissione con i rappresentanti del Governo. Il risultato di tali incontri è stata la formulazione, d'accordo con il Governo, di una serie di emendamenti agli articoli 1, 3, 8, 11 e 17 del progetto di legge, emendamenti che mi riprometto di svolgere in sede di discussione degli articoli e sui quali occorre che la Commissione si pronunci anche ai fini dell'eventuale ed a mio avviso opportuna trasmissione del testo modificato per il riesame da parte della I Commissione affari costituzionali.

FAUSTO BOCCHI. Il gruppo comunista concorda con le proposte del relatore ed esprime l'auspicio che la I Commissione affari costituzionali, in sede di riesame del provvedimento dopo l'approvazione in linea di massima degli emendamenti preannunciati dal relatore, non sollevi nuove obiezioni e non ponga ulteriori condizioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Debbo avvertire i colleghi che ogni votazione che avverrà nella seduta odierna dovrà intendersi effettuata in via di principio, poiché il testo eventualmente modificato dovrà essere inviato, qualora la Commissione lo deliberi, alla I Commissione affari costituzionali per l'espressione di un nuovo parere.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

All'articolo 687 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:

« Al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi alla convenzione

relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede ai sensi dell'articolo 1331 del presente codice.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche di attuazione, nonché quelle che riguardano gli impianti, la navigazione aerea e i servizi destinati al solo uso interno, nelle seguenti materie:

telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra;

regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo civile;

licenze del personale aeronautico civile;

navigabilità degli aeromobili civili;

registrazione e identificazione degli aeromobili civili;

raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;

libri e documenti di bordo;

mappe e carte aeronautiche;

caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e decollo;

aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti;

unità di misura;

sicurezza del volo e degli aerodromi;

esercizio degli aeromobili civili;

nonché tutte le altre materie tecniche concernenti la sicurezza, la regolarità e l'efficienza della navigazione aerea civile.

Le norme e le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle previste nel presente articolo sono abrogate ».

Il relatore, onorevole Morazzoni, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

All'articolo 687 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:

« Al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561 si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, nell'ambito delle sottoelencate materie e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

uniformità di normativa con gli Stati più evoluti in materia di aviazione civile;

considerazione dell'attuale assetto delle componenti dell'intero settore del trasporto aereo;

possibilità di prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo;

rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico interno e dei limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale.

Le materie di cui al comma precedente sono:

telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra;

regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo civile;

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1983

licenze del personale aeronautico civile;

navigabilità degli aeromobili civili;

registrazione ed identificazione degli aeromobili civili;

raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;

libri e documenti di bordo;

mappe e carte aeronautiche;

caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e decollo;

aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti;

unità di misura;

sicurezza del volo e degli aerodromi;

esercizio degli aeromobili civili.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti la sicurezza, la regolarità e l'efficienza della navigazione aerea civile.

Al recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia d'aviazione civile si provvede mediante le procedure previste dai commi precedenti ».

Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione in linea di principio dopo averne dato lettura.

ART. 2.

L'intitolazione del Titolo IV del Libro primo della Parte seconda del codice della navigazione è sostituita dalla seguente:

« Titolo IV. Della gente dell'aria — Delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

All'articolo 731 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:

« Il personale di cui alla lettera a) del comma precedente e il personale della lettera b), limitatamente a quello addetto al controllo della circolazione aerea e al servizio informazioni volo, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.

Devono essere altresì provvisti di licenza, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attività di pilota o di paracadutista.

Il Ministro dei trasporti emana con proprio decreto il regolamento per disciplinare i casi e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni.

Il regolamento su citato può essere modificato con decreti ministeriali ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire gli ultimi due commi con il seguente:

« Il regolamento per disciplinare i casi e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dei trasporti, previa deliberazione con Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato 1 « Licenze del personale », alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561 ».

FAUSTO BOCCHI. Siamo d'accordo, salva una verifica nei particolari di queste

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1983

norme ICAO per poter essere più precisi nella fase di approvazione definitiva del testo.

NICCOLÒ GRASSI BERTAZZI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Anche il Governo è d'accordo.

FAUSTO BOCCHI. Dopo l'articolo 7 presenteremo due articoli aggiuntivi, il 7-bis ed il 7-ter, sulla base dei contenuti di una proposta di legge Bernardi Guido ed altri, relativi alla possibilità di immatricolare gli aeromobili anche se in *leasing*. È una delle necessità che hanno i mercati moderni in relazione all'acquisto degli aeromobili.

GAETANO MORAZZONI, *Relatore*. Sono favorevole a quella proposta di legge.

FAUSTO BOCCHI. Allora, quando si procede ad una modifica del codice, è bene modificare tutto quanto c'è sul tappeto.

GAETANO MORAZZONI, *Relatore*. Non mi oppongo. Dico soltanto che metterei quel provvedimento all'ordine del giorno e poi lo approverei; ma non aggiungerei qualche altra modifica al codice della navigazione in questa sede.

FAUSTO BOCCHI. Dissento da lei perché l'articolo 8 della proposta di legge allo ordine del giorno è aderente alla modifica che noi vogliamo apportare poiché si riferisce al certificato di immatricolazione che deve essere a bordo e che è relativo al possesso in *leasing* e non alla proprietà dell'aeromobile.

GAETANO MORAZZONI, *Relatore*. Non mi oppongo; ma non vorrei che questo costituisse un ulteriore motivo di grave ritardo nell'emanazione di un provvedimento che dobbiamo urgentemente approvare.

PRESIDENTE. Personalmente vorrei aggiungere a quanto è stato detto dall'onorevole Bocchi che la materia non è rilevante sul piano delle procedure. È un'esigenza nata dopo, quando il codice della navigazione ancora non prevedeva il *leasing*.

GAETANO MORAZZONI, *Relatore*. Ma non c'entra niente con la convenzione di Chicago.

PRESIDENTE. Lasciamo che eventuali rilievi provengano dalla Commissione affari costituzionali.

GAETANO MORAZZONI, *Relatore*. Non mi oppongo. Ho fatto solo una osservazione.

NICCOLÒ GRASSI BERTAZZI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo è d'accordo, in linea di massima.

FAUSTO BOCCHI. Probabilmente, sarà necessario dare una regolamentazione alla materia.

GAETANO MORAZZONI, *Relatore*. Eventualmente a ciò si potrà provvedere in sede di riforma del codice della navigazione aerea.

NICCOLÒ GRASSI BERTAZZI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ribadisco di essere favorevole in linea di massima agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di massima l'emendamento del relatore all'articolo 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li

porrò direttamente in votazione in linea di massima dopo averne dato lettura:

ART. 4.

L'articolo 732 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 732. — (*Categorie del personale di volo*). — Il personale di volo si distingue in tre categorie:

1) personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;

2) personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo;

3) personale addetto ai servizi complementari di bordo ».

(È approvato).

ART. 5.

L'articolo 735 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 735. — (*Albi e registro della gente dell'aria*). — Il personale di volo delle prime due categorie è iscritto in albi nazionali; quello della terza categoria è iscritto in apposito registro.

I capiscalo, il personale addetto al servizio informazioni volo non gestito direttamente dall'Azienda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, ed il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche sono iscritti in tre distinti albi nazionali ».

(È approvato).

ART. 6.

L'articolo 738 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 738. — (*Documenti di lavoro della gente dell'aria*). — Il personale di volo è munito di un libretto di iscrizione. Parimenti sono muniti di un libretto di iscrizione i capiscalo ed il personale addetto al servizio informazioni di volo; il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche è munito di un certificato di iscrizione.

Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento ».

(È approvato).

ART. 7.

L'articolo 739 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 739. — (*Titoli professionali*). — I titoli professionali del personale di volo della prima categoria sono:

a) per il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico: comandante, navigatore, pilota;

b) per il personale addetto alla guida e al pilotaggio degli aeromobili non in servizio di trasporto pubblico: collaudatore, istruttore, pilota di lavoro aereo.

I titoli professionali del personale di volo della seconda categoria sono:

a) per il personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico: tecnico di volo;

b) per il personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili non in servizio di trasporto pubblico: tecnico di volo per i collaudi, tecnico di volo per le scuole di pilotaggio.

I titoli professionali del personale di volo della terza categoria sono:

per il personale addetto ai servizi complementari di bordo di aeromobili in servizio di trasporto pubblico, con compiti di pronto soccorso ai passeggeri e di emergenza: assistente di volo, tecnico di bordo, assistente commerciale e categorie similari.

I titoli professionali del personale addetto ai servizi a terra sono:

per il personale addetto ai servizi a terra negli aerodromi: operatore radiotelefonista di stazione aeronautica.

I titoli professionali di cui ai commi precedenti presuppongono il possesso di licenze, attestati e abilitazioni necessari per l'esercizio dell'attività relativa ».

(È approvato).

L'onorevole Bocchi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 7-bis.

Al primo comma dell'articolo 751 del codice della navigazione è aggiunta la seguente lettera:

« d) il Ministro dei trasporti, può con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel Registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali società aventi i requisiti previsti dalla lettera c) del presente articolo e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, abbiano la effettiva disponibilità ancorché non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione, deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione viene effettuata ».

Lo pongo in votazione in linea di massima.

(È approvato).

L'onorevole Bocchi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 7-ter.

All'articolo 751 del codice della navigazione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Per gli aeromobili di cui al comma precedente resta fermo il disposto dell'articolo 752; gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulle predette società.

La proprietà ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui alla lettera d) del primo comma sono regolati dalla legge italiana ».

Lo pongo in votazione in linea di massima.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

L'articolo 771 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 771. — (*Documenti di bordo*). — Gli aeromobili, ad eccezione degli alianti, devono avere a bordo durante il volo:

- a) il certificato di immatricolazione;
- b) il certificato di navigabilità;
- c) i documenti doganali e sanitari;
- d) il giornale di bordo;
- e) gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti.

Gli aeromobili da turismo sono esentati dall'obbligo di tenere il giornale di bordo.

Gli alianti devono avere a bordo durante il volo i certificati di immatricolazione e di navigabilità, nonché gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti ».

L'articolo 840 del codice della navigazione è abrogato.

Il relatore, onorevole Morazzoni, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

L'articolo 771 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 771. — (*Documenti di bordo*). — Gli aeromobili, ad eccezione degli alianti, devono avere a bordo durante il volo:

- a) il certificato di immatricolazione;
- b) il certificato di navigabilità;

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1983

c) i documenti doganali e sanitari;

d) il giornale di bordo;

e) il certificato acustico e gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti.

Gli aeromobili da turismo sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di bordo.

Gli alianti devono avere a bordo durante il volo i certificati di immatricolazione e di navigabilità, nonché gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti ».

Le categorie di aeromobili che debbono essere munite del certificato acustico, i requisiti e le modalità per ottenerlo e le eventuali deroghe saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità della normativa adottata dalla Comunità economica europea relativamente alla limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici.

Con lo stesso decreto sarà determinata la data entro la quale tutti gli aeromobili dovranno essere forniti del certificato di cui sopra.

L'articolo 840 del codice della navigazione è abrogato.

Lo pongo in votazione in linea di massima.

(È approvato).

Poiché ai due successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione in linea di massima dopo averne dato lettura:

ART. 9.

L'articolo 772 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 772. — (*Giornale di bordo*). — Sul giornale di bordo devono essere annotati i matrimoni celebrati ai sensi del-

l'articolo 834, gli eventi indicati nell'articolo 835, i testamenti e ogni altro fatto di particolare importanza ».

(È approvato).

ART. 10.

L'articolo 773 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 773. — (*Libri dell'aeromobile*). — Gli aeromobili adibiti al trasporto di passeggeri e di merci devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile e del libretto dei motori e delle eliche; su tali libretti devono essere eseguite le annotazioni stabilite dal regolamento ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

L'articolo 801 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 801. — (*Formalità anteriori alla partenza*). — Prima della partenza il direttore dell'aeroporto, qualora lo ritenga necessario, può sottoporre l'aeromobile a visita di controllo.

Per gli aeromobili muniti della dichiarazione generale l'esercente deve curare che il direttore dell'aeroporto apponga sulla dichiarazione stessa il visto di partenza ».

Il relatore, onorevole Morazzoni, ha presentato il seguente emendamento:

L'ultimo comma dell'articolo 11 è soppresso.

Lo pongo in votazione in linea di massima.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai cinque successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione in linea di massima, dopo averne dato lettura.

ART. 12.

L'articolo 807 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 807. — (*Formalità successive all'approdo*). — Subito dopo l'approdo il comandante dell'aeromobile provvede, direttamente o mediante un suo delegato, agli adempimenti doganali e sanitari, e alla presentazione al direttore dell'aeroporto del giornale di bordo se, nel corso del viaggio, vi siano stati annotati i fatti di cui all'articolo 772.

Il direttore dell'aeroporto appone il visto sul giornale di bordo nell'ipotesi di cui al comma precedente, dopo aver preso visione delle registrazioni e averne constatato la regolarità.

Per gli aeromobili esentati dall'obbligo della vidimazione, il comandante o un suo delegato deve dichiarare al direttore dell'aeroporto il luogo di provenienza dell'aeromobile.

Il comandante dell'aeromobile deve fornire in ogni caso al direttore dell'aeroporto le informazioni che gli vengono richieste sul viaggio compiuto ».

(È approvato).

ART. 13.

L'articolo 839 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 839. — (*Formalità di partenza e arrivo per gli aeromobili da turismo*). — Per gli aeromobili da turismo il comandante o un suo delegato prima della partenza e dopo l'arrivo deve indicare al direttore dell'aeroporto rispettivamente il prossimo luogo di approdo e il luogo di provenienza ».

(È approvato).

ART. 14.

Negli articoli 834, 835, 845, 884, 890 e 1127 del codice della navigazione la locuzione « giornale di rotta » è sostituita con quella di « giornale di bordo ».

(È approvato).

ART. 15.

L'articolo 844 del codice della navigazione è abrogato.

(È approvato).

ART. 16.

L'articolo 797 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 797. — (*Obbligo di portare a bordo licenze e attestati*). — L'aeromobile nazionale o straniero non può circolare se il personale di bordo non è munito delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni prescritti e se tali documenti non sono portati a bordo ».

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo articolo:

ART. 17.

All'aggiornamento dei limiti di responsabilità attualmente previsti dal codice della navigazione si provvede ai sensi dell'articolo 1331 del codice stesso.

Il relatore, onorevole Morazzoni, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« All'aggiornamento dei limiti di responsabilità attualmente previsti dal codice della navigazione si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato ».

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1983

Lo pongo in votazione in linea di massima.

(È approvato).

Il testo così elaborato sarà trasmesso alla I Commissione affari costituzionali per l'acquisizione di un ulteriore parere.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,10.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO